

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI N. 46 DI DATA 28 Gennaio 2019

OGGETTO:

Zampoli S.r.l. – stabilimento di Lavis (TN), via Galileo Galilei, 35. Rilascio dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

vista la domanda di Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) presentata dalla ditta Zampoli S.r.l. (di seguito Ditta), con sede legale in Lavis (TN), via Galileo Galilei, 35, in data 26 ottobre 2018 (ns. prot. n. 641135 di data 26 ottobre 2018) relativa allo stabilimento ivi situato, tesa a conseguire alcune modifiche inerenti la gestione dei rifiuti relative:

- a) all'iscrizione n. 8/TN/2013 al registro provinciale delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato rilasciata con comunicazione di data 26 febbraio 2014 (ns. prot. n. 109497), ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- b) all'autorizzazione ad esercitare le operazioni di recupero (operazioni R13, R12 e R4) di rifiuti non pericolosi rilasciata con propria determinazione n. 122 di data 19 marzo 2018, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (in seguito T.U.L.P.) e per gli effetti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

considerato che a norma dell'art. 15, comma 2, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., con riguardo agli impianti ed alle attività già autorizzati, la disciplina dell'AUT si applica alla scadenza o alla modifica di uno dei provvedimenti individuati dalla medesima, nel caso specifico alla modifica dell'iscrizione n. 8/TN/2013 e della propria determinazione n. 122 di data 19 marzo 2018;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT "comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nullaosta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3";

vista la comunicazione di avvio del procedimento dell'AUT di data 5 novembre 2018 (ns. prot. n. 656906) e la contestuale richiesta al comune di Lavis (TN) di comunicare entro 30 giorni l'eventuale vigenza di autorizzazioni ambientali di competenza comunale riferite allo stabilimento in oggetto;

vista la nota pervenuta in data 16 gennaio 2019 (ns. prot. n. 30221 di data 19 gennaio 2019), con la quale il Comune di Lavis (TN) dichiara che, in relazione allo stabilimento oggetto della domanda di AUT, non sono presenti autorizzazioni ambientali di competenza comunale;

considerato che il presente provvedimento di AUT comprende e sostituisce i seguenti provvedimenti:

- a) autorizzazione ad esercitare le operazioni di recupero (operazioni R13, R12 e R4) di rifiuti non pericolosi rilasciata con propria determinazione n. 122 di data 19 marzo 2018, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera secondo la domanda presentata in data 26 ottobre 2007 (ns. prot. n. 4401/2007-U223), ai sensi degli articoli 8, 8-ter e 102-ter del T.U.L.P. e degli articoli 269 e 281 del D.Lgs. 152/2006, tesa a conseguire l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'esercizio dello stabilimento in oggetto;

visto in particolare l'articolo 102-ter, comma 6, del T.U.L.P., il quale stabilisce tra l'altro che "*In attesa dell'adozione del provvedimento di autorizzazione il gestore può condurre l'impianto in base a ciò che è descritto nella domanda di autorizzazione e nella documentazione tecnica allegata";*

considerato inoltre che il presente provvedimento di AUT, come richiesto dalla Ditta, sostituisce l'iscrizione n. 8/TN/2013 al registro provinciale delle imprese che esercitano operazioni di recupero di

rifiuti non pericolosi in regime semplificato rilasciata con comunicazione di data 26 febbraio 2014 (ns. prot. n. 109497), ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;

rilevato che non vi sono altre amministrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;

ritenuto pertanto di non indire la conferenza di servizi prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

considerato che, come riportato nella relazione tecnica allegata alla domanda di AUT di data 26 ottobre 2018 (in seguito relazione tecnica), le richieste dalla Ditta sono volte a:

- inglobare nell'AUT l'iscrizione n. 8/TN/2013 al registro provinciale delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato e la propria determinazione n. 122 di data 19 marzo 2018, mantenendo la gestione dei rifiuti esclusivamente in regime ordinario;
- aumentare lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 16.01.06 da un massimo di 200 m³ ad un massimo di 300 m³, mantenendo invariato il quantitativo massimo annuo gestibile (2.000 t);
- suddividere l'area attualmente adibita al "conferimento e alla selezione della frazione ligneo cellulosica di rifiuti del verde e scarti di legno" in due sotto-aree, di cui una sarà dedicata alle medesime attività e l'altra allo "stoccaggio oltre che del Codice CER 20.02.01 anche del rifiuto 19.12.07 prodotto dalla cernita";
- "riposizionare i rifiuti prodotti dalla propria attività (CER 15.02.02*) in vicinanza della pressa cesoia (luogo più vicino al possibile punto di produzione dello stesso rifiuto)";
- utilizzare l'area finora dedicata allo stoccaggio dei rifiuti appartenenti alla tipologia descritta alla tipologia punto 5.19 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, per lo stoccaggio dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 19.12.12 prodotti dalle attività di recupero effettuate nell'area D non più recuperabili nell'impianto gestito dalla Ditta;
- effettuare le attività di cernita meglio esplicitate nel prosieguo della presente determinazione sui rifiuti costituiti da carta, plastica, legno e vetro;

vista tutta la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 4722 del 22 aprile 1994, con la quale è stata espressa valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di massima per la "realizzazione di un centro di rottamazione in località Giaroni nel comune di Lavis" nello stabilimento in questione;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1861 del 2 agosto 2002, con la quale l'impianto sopra indicato è stato localizzato nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti ai sensi degli articoli 65, 66 e 67-bis del T.U.L.P., per lo stoccaggio e recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non, a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 4722 del 22 aprile 1994;

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante "Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9" ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg., che rende applicative le disposizioni stabilite dal capo I e dal capo III della sopra citata L.P. 17 settembre 2013 a far data dal 12 agosto 2015;

visto l'articolo 3 della sopra citata L.P. 19/2013, il quale stabilisce le soglie per valutare l'assoggettamento di progetti di impianti, opere o interventi ai procedimenti di verifica di assoggettabilità ("screening") e di valutazione dell'impatto ambientale (VIA);

vista la propria nota di data 13 giugno 2016, ns. prot. n. 319975, nella quale è riportato tra l'altro che "sono da escludere dalle procedure di VIA e/o verifica di assoggettabilità (...) le modifiche ad impianti esistenti che hanno altre attività oltre R10, R11, R12 e/o R13 che riguardano variazioni di CER (con nuovi CER omogenei a quelli già autorizzati, es speciali inerti con speciali inerti, urbani con urbani, etc...) o riorganizzazioni interne degli spazi o aumento dei quantitativi di stoccaggio istantaneo, mantenendo comunque uguali i quantitativi totali di rifiuti autorizzati";

considerato che, rispetto a quanto attualmente autorizzato, con la domanda di AUT la Ditta richiede un aumento del quantitativo istantaneo di rifiuti stoccabili ed una riorganizzazione interna degli spazi;

ritenuto dunque che quanto richiesto dalla Ditta nella domanda di AUT di data 26 ottobre 2018 (ns. prot. n. 641135) non sia da assoggettare ai procedimenti di "screening" e di VIA;

vista la relazione tecnica allegata alla domanda di AUT di data 26 ottobre 2018 (ns. prot. n. 641135);

vista la planimetria impiantistica denominata "Planimetria generale stoccaggi e lavorazioni" allegata alla domanda di AUT di data 26 ottobre 2018 (ns. prot. n. 641135) (in seguito planimetria) ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

visto l'allegato 5 al D.M. 5 febbraio 1998;

rilevato che l'area di ingresso al centro di recupero è pavimentata in calcestruzzo, è dotata di una pesa ed ha pendenza tale da convogliare i liquidi ivi insistenti in una canalina dalla quale gli stessi sono confluiti attraverso una tubazione ad un disoleatore, prima di essere convogliati in pubblica fognatura di tipo bianco;

rilevato che, a seguito delle modifiche proposte dalla Ditta, i rifiuti saranno sottoposti alle operazioni di messa in riserva (operazione di recupero R13) secondo la dislocazione logistica di seguito descritta:

- nell'area denominata in planimetria "A" posta all'interno del capannone nord sono stoccati in cumulo di volumetria massima pari a 600 m³ su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti non pericolosi contraddistinti dal codice CER 17.04.11 (cavi metallici);
- nell'area denominata in planimetria "B" posta tra il capannone nord ed il capannone sud sono stoccati in cumuli di volumetria massima complessiva pari a 550 m³ su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 02.02.10, 11.05.01, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.99, 15.01.04, 16.01.18, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.06, 17.04.07, 19.10.02, 19.12.03 e 20.01.40 (metalli non ferrosi);
- nell'area denominata in planimetria "C" posta all'interno del capannone sud sono stoccati in cumuli di volumetria massima complessiva pari a 800 m³ su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 10.02.10, 12.01.01 e 12.01.02 (metalli ferrosi);
- nell'area denominata in planimetria "D" posta all'interno del capannone sud sono stoccati in cumuli di volumetria massima complessiva pari a 1.050 m³ su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 02.02.10, 12.01.99, 15.01.04, 16.01.17, 17.04.05, 19.01.18, 19.01.02, 19.12.02 e 20.01.40 (metalli);

- nell'area denominata in planimetria "E" posta tra il capannone nord ed il capannone sud sono stoccati in cumuli di volumetria massima complessiva pari a 100 m³ su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 15.01.01, 15.01.05, 15.01.06, 19.12.01, 20.01.01, 15.01.07, 16.01.20, 17.02.02, 19.12.05, 20.01.02, 02.01.04, 15.01.02, 19.12.04, 20.01.39, 07.02.13, 12.01.05, 16.01.19 e 16.01.03;
- nell'area denominata in planimetria "F" posta all'interno del capannone sud sono stoccati in cumuli di volumetria massima complessiva pari a 300 m³ su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 16.02.14. 16.02.16 e 20.01.36;
- nell'area denominata in planimetria "G" posta tra il capannone nord ed il capannone sud sono stoccati in cumuli di volumetria massima complessiva pari a 100 m³ su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 03.01.01, 03.01.05, 03.01.99, 15.01.03, 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38 e 20.03.01;
- nella zona posta tra il capannone nord ed il capannone sud, con pavimentazione realizzata in calcestruzzo, sono stoccati:
 - i rifiuti non pericolosi contraddistinti dal codice CER 20.02.01 (rifiuti biodegradabili) in container coperti o in cumuli, per una volumetria massima complessiva pari a 200 m³;
 - i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 15.01.06 (imballaggi misti) e 17.09.04 (rifiuti misti da costruzione e demolizione) in cumuli di volumetria massima complessiva pari a 750 m³;
- nella zona adiacente all'area denominata in planimetria "D" posta all'interno del capannone sud sono stoccati in cumuli su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti contraddistinti dai codici CER 16.01.06 (veicoli fuori uso) in due aree distinte per volumetria massima complessiva pari a 300 m³ ed i rifiuti non pericolosi contraddistinti dal codice CER 16.01.22 (componenti non specificati altrimenti) per volumetria massima complessiva pari a 65 m³;
- nell'area adiacente l'ingesso al centro di recupero, con pavimentazione realizzata in calcestruzzo, sono stoccati in cumuli o in container i rifiuti contraddistinti dai codici CER 15.01.06, 17.09.04, 20.02.01 e 16.01.06, nonché gli stessi rifiuti che possono essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva nella aree denominate in planimetria "A", "B", "C", "D", "E", "F", e "G";

rilevato che all'interno del capannone nord è previsto inoltre lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi contraddistinti dal codice CER 16.06.01* prodotti in conto proprio dalla Ditta attraverso le operazioni di *pretrattamento* così come descritte nel proseguo del presente provvedimento;

rilevato che all'interno del capannone sud è previsto inoltre lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi contraddistinti dal codice CER 15.02.02* prodotti in conto proprio dalla Ditta attraverso le operazioni di *pretrattamento* così come descritte nel proseguo del presente provvedimento;

rilevato che le operazioni di *pretrattamento* dei rifiuti non pericolosi così come definite nel proseguo del presente provvedimento possono essere effettuate nella aree denominate in planimetria "A", "B", "C", "D", "E", "F", e "G";

rilevato che le lavorazioni meccaniche sui rifiuti non pericolosi autorizzate con il presente provvedimento sono effettuate nell'area posta all'interno del capannone sud denominata in planimetria "pressa – cesoia";

atteso che tutte le aree del centro di recupero in oggetto poste al di fuori del capannone nord e del capannone sud, pavimentate in calcestruzzo, debbano avere pendenza tale da convogliare i liquidi ivi insistenti nella canalina posta all'ingresso del centro stesso, dalla quale gli stessi sono confluiti

attraverso una tubazione ad un disoleatore prima di essere convogliati in pubblica fognatura di tipo bianco;

ritenuto doveroso prescrivere che tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di stoccaggio al di fuori dei capannoni debbano risultare coperti anche a mezzo di teli mobili ovvero in container chiusi, fatte salvo le operazioni di carico e scarico e fatto salvo il tempo strettamente necessario alle operazioni di *pretrattamento* autorizzate con il presente provvedimento che, in ogni caso, devono essere effettuate solamente in assenza di eventi meteorici;

considerato che la Ditta è autorizzata ad effettuare anche operazioni di recupero R4 funzionali alla produzione di materie prime per l'industria metallurgica;

visto il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data 1 luglio 2016, prot. n. 0010045 (ns. prot. n. 352986 di data 4 luglio 2016), ad oggetto "Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto – Applicazione dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006", nella quale è riportato tra l'altro che "I criteri di cui ai regolamenti europei prevalgono, nell'ambito del loro rispettivo campo di applicazione, sui criteri definiti con i decreti ministeriali, laddove abbiano ad oggetto le stesse tipologie di rifiuti";

ritenuto dunque che le materie prime prodotte mediante le operazioni di recupero R4 eseguite sui rifiuti riconducibili alle tipologie riportate alle tipologie 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, debbano essere conformi esclusivamente alle specifiche del Regolamento (UE) n. 333/2011 e, ove previsto, anche anche alle specifiche del Regolamento (UE) n. 715/2013; per i rifiuti contraddistinti dai codici CER per i quali non sono applicabili le specifiche dei regolamenti appena citati (ad es. 17.04.04 zinco), i prodotti devono invece rispettare quanto prescritto al punto 3.2.3, lettera c), all'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998;

considerato che, sulla base della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data 1 luglio 2016 appena menzionata, i rifiuti riconducibili a quelli descritti alle tipologie 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, devono soddisfare esclusivamente quanto disposto al punto 2 degli allegati I e II del Regolamento (UE) n. 333/2011 ed al punto 2 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 715/2013, ove pertinente;

considerato che con la domanda di AUT di data 26 ottobre 2018 (ns. prot. n. 641135) la Ditta ha richiesto di poter effettuare le operazioni di *pretrattamento* consistenti nella *cernita*, *raggruppamento*, ecc... con i rifiuti costituiti da carta, plastica, legno e vetro;

ritenuto doveroso prescrivere che le operazioni di *pretrattamento* devono essere effettuate secondo quanto di seguito riportato;

atteso che, ai fini di una corretta identificazione delle attività di recupero svolte dalla Ditta, è necessario distinguere l'operazione di *selezione* da quella di *cernita*, ancorché nella realtà esse possono essere eseguite contestualmente all'interno della medesima attività di gestione dei rifiuti;

atteso che il termine *selezione* individua l'operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato (recupero, nel caso delle attività oggetto della presente determinazione), togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali devono costituire una quota quantitativamente residuale rispetto alla massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato che le attività di *selezione* che si effettuano sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze estranee (ad esempio una bottiglia di plastica o un pezzo di legno dal cumulo dei rifiuti metallici) sono ricomprese nell'operazione di recupero R13, in quanto tali operazioni non vanno a modificare la natura del rifiuto di partenza;

ritenuto altresì che i rifiuti generati dall'attività di *selezione* come sopra definita devono essere codificati tra i codici CER 19 12 xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; in ogni caso essi devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dal "deposito temporaneo" di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettati i vincoli di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;

atteso che con il termine *cernita* debba intendersi invece l'operazione (operazione di recupero R12) volta a suddividere una massa di rifiuti indistinta in diverse frazioni merceologiche, aventi codice CER e classificazione diversi a seconda della loro natura;

ritenuto opportuno distinguere l'attività di *pretrattamento manuale* dall'attività di *pretrattamento meccanico* come segue:

- le frazioni generate dalla cernita manuale e dal disassemblaggio manuale (compreso lo smontaggio) devono essere, di norma, codificate con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (per esempio dal 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx, e così anche per i CER 16.xx.xx, 17.xx.xx e 20.xx.xx); soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19.12.xx;
- le frazioni generate dalla cernita meccanica, dalla frantumazione, dalla frammentazione, dalla triturazione e dalla cesoiatura, in coerenza con il dettato normativo, devono essere codificate con il codice CER 19.12.xx, ad eccezione delle seguenti categorie di rifiuti in quanto godono di regimi giuridici speciali: imballaggi (devono essere individuati con i codici CER 15.01.xx, in quanto gestiti dalla filiera CONAI); batterie, pile, accumulatori (devono essere individuati con i codici CER 16.06.xx, in quanto gestiti dalla filiera COBAT); componenti elettrici ed elettronici quali ad esempio schede elettroniche, cavi elettrici, ... (devono essere individuati dai CER 16.02.xx in quanto gestiti dalla filiera RAEE);

atteso che l'attività di *cernita* può consistere anche nel suddividere rifiuti della stessa natura in frazioni merceologiche ben specifiche, come ad esempio i rifiuti plastici nelle varie frazioni quali PET, PE, PVC, ecc..., i rifiuti vetrosi in vetro trasparente e colorato ecc..., i rifiuti lignei in legno vergine e legno trattato, ecc...;

atteso che i rifiuti sottoposti a mera riduzione volumetrica attraverso operazioni di pretrattamento quali l'adeguamento volumetrico, la pressatura, la compattazione e la riduzione volumetrica devono essere, di norma, codificati con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza;

ritenuto opportuno diversificare la definizione di deposito promiscuo di rifiuti con medesimo codice CER da quello con diversi codici CER;

atteso che in generale con il termine accorpamento si intende il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe e stesso codice CER, e che tale procedura è normalmente identificata con l'operazione di stoccaggio (nel caso specifico messa in riserva – R13);

atteso che con il termine *raggruppamento* si intende invece il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, e che tale attività deve essere individuata con l'operazione di recupero R12;

ritenuto doveroso specificare che le operazioni di *raggruppamento* come definite nel presente provvedimento non possono generare un rifiuto identificato da un unico codice CER, dal momento che i rifiuti in esso contenuti sono ancora tutti distinguibili tra loro e che non è stato effettuato sui rifiuti stessi alcun trattamento chimico, fisico o meccanico tale da giustificare la produzione di un nuovo rifiuto;

ritenuto per quanto sopra esposto di prescrivere che il carico costituito da rifiuti appartenenti ad una stessa tipologia, ma individuati da diversi codici CER, debba essere accompagnato da tanti FIR/schede SISTRI quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola;

atteso che tutte le operazioni di *selezione*, *cernita*, *disassemblaggio*, *raggruppamento* (di seguito indicate con il termine generico *pretrattamento*) effettuate dalla Ditta devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

considerato che in generale i rifiuti generati dal trattamento dei rifiuti (meccanico, raggruppamento per tipologie omogenee, cernita, selezione manuale, ...) sono correttamente individuati con i codici CER 19.12.xx in base alla frazione merceologica prodotta, ad eccezione dei rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.xx, dei rifiuti costituiti da componenti elettrici ed elettronici rimossi dalle apparecchiature fuori uso (quali ad esempio schede elettroniche, cavi elettrici, ...) che devono essere identificati con il codice CER 16.02.xx e delle batterie, pile, accumulatori, ... che devono essere identificati con il codice CER 16.06.xx; tali rifiuti devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

vista la deliberazione n. 29 del 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, recante "Disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti", in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di recupero (operazioni di recupero R13, R12 e R4) deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84;

vista e fatta salva anche per il presente provvedimento la fideiussione bancaria n. 04/05138 di data 16 maggio 2008, emessa dalla Cassa Rurale di Lavis − Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo con sede in Lavis (TN), via Rosmini, 61, per conto della Ditta a favore della Provincia Autonoma di Trento, per l'ammontare di € 25.822,84, a copertura delle attività autorizzate con la presente determinazione;

ritenuto l'atto di fideiussione sopra indicato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

esaminati gli atti istruttori e la documentazione riguardante l'idoneità tecnico-economica della Ditta, nonché la documentazione già agli atti del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

rilevato che l'attività effettuata dalla Ditta nello stabilimento in oggetto dà luogo ad emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa;

ritenuto pertanto opportuno stabilire apposite prescrizioni per il contenimento e la mitigazione delle emissioni diffuse ai sensi dell'art. 269, comma 4, e dell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, anche secondo la domanda di autorizzazione presentata in data 26 ottobre 2007 (ns. prot. n. 4401/2007-U223);

rilevato che la domanda di AUT riguarda esclusivamente variazioni inerenti la gestione dei rifiuti e non comporta alcuna modifica sostanziale ai fini delle emissioni acustiche, per cui non è necessario l'aggiornamento della valutazione di impatto acustico;

ritenuto di poter procedere al rilascio dell'AUT richiesto attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 ("Prescrizioni") alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 2 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante "Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";

visto il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante "Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151";

visto il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, "Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature";

visto il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, recante "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

visto l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato "Autorizzazione unica territoriale", ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

visto in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale "struttura competente" per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 606 di data 17 aprile 2014 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° maggio 2014, le modifiche organizzative concernenti le strutture di secondo e terzo livello della Direzione generale della Provincia, dei Dipartimenti e delle Agenzie, prendendo atto altresì delle declaratorie delle suddette strutture;

considerato che in conseguenza della suddetta deliberazione la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale spetta al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

determina

- 1) di rilasciare, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta Zampoli S.r.l., con sede legale in Lavis (TN), via Galileo Galilei, 35, di cui legale rappresentante è il sig. Antonio Zampoli, l'Autorizzazione Unica Territoriale relativa allo stabilimento ivi situato, che comprende e sostituisce i seguenti provvedimenti:
 - a) autorizzazione ad esercitare le operazioni di recupero (operazioni R13, R12 e R4) di rifiuti non pericolosi rilasciata con propria determinazione n. 122 di data 19 marzo 2018, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
 - b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera secondo la domanda presentata in data 26 ottobre 2007 (ns. prot. n. 4401/2007-U223), ai sensi degli articoli 8, 8-ter e 102-ter del T.U.L.P. e degli articoli 269 e 281 del D.Lgs. 152/2006;
- 2) di stabilire che il presente provvedimento di AUT sostituisce l'iscrizione n. 8/TN/2013 al registro provinciale delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato rilasciata con comunicazione di data 26 febbraio 2014 (ns. prot. n. 109497), ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- 3) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 ("*Prescrizioni*") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 4) di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 2 ("*Raccomandazioni*") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 5) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha una durata di 15 anni dalla data della presente determinazione, dando atto che il termine di validità dei provvedimenti compresi nella presente autorizzazione decorre dalla data del presente provvedimento; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
- 7) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali una domanda corredata dalla necessaria documentazione, al fine della valutazione della sostanzialità della modifica e della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;
- 8) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere

igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.LL.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;

- 9) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 10) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- 11) di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti è coperta dalla è coperta dalla fideiussione bancaria n. 04/05138 di data 16 maggio 2008, emessa dalla Cassa Rurale di Lavis − Valle di Cembra Banca di Credito Cooperativo con sede in Lavis (TN), via Rosmini, 61, a favore della Provincia Autonoma di Trento e per conto della ditta Zampoli S.r.l. fino alla concorrenza di € 25.822,84, nell'interesse della Ditta;
- 12) di dare atto che il procedimento si è concluso in 94 giorni, tenuto conto delle sospensioni istruttorie, in quanto la recente entrata in vigore dell'Autorizzazione unica territoriale (d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.) ha portato un incremento dell'attività amministrativa del Servizio che in questa prima fase non consente una sempre puntuale evasione delle pratiche;
- 13) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Zampoli S.r.l., al comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti e, per conoscenza, al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 14) di avvertire che, ferma restando la possibilità di adire la competente Autorità Giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;
- 15) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che contro le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

FC/om

Allegati:

- Allegato 1 ("Prescrizioni");

- Allegato 2 ("Raccomandazioni");

- Allegato 3 "Planimetria generale stoccaggi e lavorazioni" allegata alla domanda di AUT di data 26 ottobre 2018 (ns. prot. n. 641135).

ALLEGATO 1

Prescrizioni

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8, 8-ter e 102-ter del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e degli articoli 269 e 281 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 1: consistenza impiantistica – emissioni diffuse

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO
MATERIALI E RIFIUTI FERROSI E NON FERROSI E LIGNEO CELLULOSICI (36.000 t/anno)	D1 Stoccaggio e operazioni di pretrattamento	diffuse	Polveri totali	Copertura cumuli polverulenti Bagnatura Pulizia piazzali

Prescrizioni

- a) L'impianto deve essere gestito secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di polverosità diffusa in atmosfera durante la lavorazione, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali polverulenti;
- b) l'impianto deve essere gestito in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, nonché applicare in modo puntuale quanto descritto nella domanda di autorizzazione presentata in data 26 ottobre 2007 (ns. prot. n. 4401/2007-U223);
- c) i piazzali e le aree soggette al transito di veicoli devono essere adeguatamente pavimentate e mantenute costantemente pulite mediante idonea macchina spazzatrice; ogni qual volta lo si renda necessario, la Ditta deve provvedere alla pulitura di tutte le pavimentazioni;
- d) deve essere eseguita una costante manutenzione della viabilità interna, dei piazzali e delle aree soggette al transito di mezzi di trasporto;
- e) compatibilmente con le lavorazioni, deve essere inumidito con acqua nebulizzata il materiale polverulento in lavorazione in corrispondenza delle fasi più polverose;
- f) durante il trasporto dei materiali polverulenti devono essere impieganti dispositivi chiusi, con la copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto;
- g) durante le operazioni di adeguamento volumetrico dei rifiuti legnosi e ligneo-cellulosici deve essere sempre in funzione l'impianto di nebulizzazione delle superfici pavimentate al fine di limitare la produzione di polveri;

- h) deve essere mantenuta un'adeguata altezza di caduta del materiale polverulento, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico;
- i) i mezzi che si muovono all'interno dello stabilimento e nel piazzale devono viaggiare a velocità ridotta (a passo d'uomo) al fine di limitare il sollevamento delle polveri;
- j) i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni in forma diffusa devono essere mantenuti in continua efficienza.

Rifiuti

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di messa in riserva, eventuale *pretrattamento* e recupero (operazioni di recupero R13, R12 e R4) di rifiuti non pericolosi, **per un totale di 35.980 tonnellate/anno**, così come indicati nella Tabella 2, per le finalità ed i quantitativi massimi ivi specificati, presso la propria sede operativa sita sulla p.ed. 1845 C.C. Lavis, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 2: operazioni di recupero di rifiuti autorizzate

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
15.01.06	Provenienza: attività produttive, raccolta differenziata di rifiuti urbani, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private, attività di servizio.	1.000	Messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13), per un volume massimo istantaneo pari a 750 m³, secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria.
	Caratteristiche: imballaggi in materiali misti (carta e cartone, plastica e gomma, legno, metalli non ferrosi, vetro, prodotti tessili, ecc), con l'esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.		Eventuale <i>cernita</i> finalizzata all'ottenimento di rifiuti suddivisi in frazioni merceologiche omogenee (operazione R12) da avviare ad altri impianti di trattamento autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
17.09.04	Provenienza: operazioni di costruzione e demolizione, pulizia e sgombero dei cantieri edili.	1.500	
	<u>Caratteristiche</u> : materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti, escluso amianto.		
16.01.06	Provenienza: centri di raccolta autorizzati per le operazioni di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 209/2003.	2.000	Messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13), per un volume massimo istantaneo pari a 300 m³, secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria.
	Caratteristiche: parti bonificate di autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili private di batterie, di fluidi, di altri componenti e materiali pericolosi, nonché di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.		Eventuali operazioni di pretrattamento (operazione R12) quali: • cernita; • smontaggio dei motori bonificati; • frantumazione e/o cesoiatura; • adeguamento volumetrico e/o pressatura eventualmente anche con rifiuti codice CER 16.01.17. Le operazioni di recupero R12 appena
		,	descritte sono volte alla produzione di rifiut suddivisi in frazioni merceologiche omogene da avviare ad altri impianti di trattamento

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate	
			autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.	
02.01.10 10.02.10 12.01.01 12.01.02 12.01.99 15.01.04 16.01.17 17.04.05 19.01.02 19.01.18 19.12.02 20.01.40	Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione e costruzione; impianti di trattamento rifiuti; centri di raccolta autorizzati per le operazioni di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 209/2003. Caratteristiche: rifiuti conformi a quanto stabilito all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 333/2011.	26.480	Messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13), per un volume massimo istantaneo pari a 1.050 m³ nell'area D e pari a 800 m³ nell'area C (utilizzata esclusivamente per il deposito dei rifiuti codice CER 10.02.10, 12.01.01 e 12.01.02), secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria. Eventuale raggruppamento (operazione R12) dei rifiuti secondo le disposizioni riportate in premessa nel presente provvedimento, finalizzato ad avviarli ad altri centri di trattamento autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006. Eventuali operazioni di pretrattamento (operazione R12) quali: • cernita; • riduzione volumetrica; • adeguamento volumetrico e/o pressatura (solo con i rifiuti contraddistinti dal codice CER 16.01.17); • frammentazione; • compattazione; • triturazione. Le operazioni di recupero R12 appena descritte sono volte alla preparazione dei rifiuti per le eventuali successive operazioni di recupero sotto riportate ovvero finalizzate al conferimento degli stessi ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006. Generazione di prodotti (operazione R4) conformi a quanto stabilito all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 333/2011.	
02.01.10 11.05.01 12.01.03 12.01.04 12.01.99 15.01.04	Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione e costruzione; impianti di trattamento rifiuti; centri di raccolta autorizzati per le operazioni di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del		Messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13), per ur volume massimo istantaneo pari a 550 m nell'area B situata all'esterno del capannone su pavimentazione impermeabile, secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria. Eventuale raggruppamento (operazione R12 dei rifiuti secondo le disposizioni riportate in premessa nel presente provvedimento	

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
16.01.18 17.04.01 17.04.02 17.04.03 17.04.04 17.04.06 17.04.07 19.10.02 19.12.03 20.01.40	D.Lgs. 209/2003. Caratteristiche del rifiuto: Per i rottami di alluminio: rifiuti conformi a quanto stabilito all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 333/2011. Per i rottami di rame: rifiuti conformi a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013. Per gli altri rottami non ferrosi: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di nichel, zinco e piombo, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato: PCB e PCT < 25 ppb; inerti, plastiche, ecc. < 20% in peso; oli < 10% in peso; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.		finalizzato ad avviarli ad altri centri di trattamento autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006. Eventuali operazioni di pretrattamento (operazione R12) quali: • cernita; • riduzione volumetrica; • frammentazione; • compattazione; • triturazione. Le operazioni di recupero R12 appena descritte sono volte alla preparazione dei rifiuti per le eventuali successive operazioni di recupero sotto riportate ovvero finalizzate al conferimento degli stessi ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006. Generazione di prodotti (operazione R4) conformi a quanto stabilito all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 333/2011 e dal Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013; per i rifiuti contraddistinti dai codici CER per i quali non sono applicabili le specifiche dei regolamenti appena citati (ad es. 17.04.04 zinco), i prodotti devono rispettare quanto prescritto al punto 3.2.3, lettera c), all'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998.
17.04.11	Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli; industria automobilistica. Caratteristiche del rifiuto: spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto, costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.		Messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13), per un volume massimo istantaneo pari a 600 m³ nell'area A situata all'interno del capannone nord su pavimentazione impermeabile, secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria. Lavorazione meccanica (spelatura, cesoiatura, pressatura del filo di rame) per l'asportazione del rivestimento, la macinazione e la granulazione della gomma e della frazione plastica, la granulazione della frazione metallica (operazione R12) per l'ottenimento: • di rifiuti metallici da avviare alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto; • di rifiuti plastici da conferire in impianti di recupero autorizzati o iscritti secondo le procedure previste

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
			dal D.Lgs. 152/2006 per sottoporli alle operazioni di recupero R3.
			Generazione di prodotti (operazione R4) conformi a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013.
20.02.01	Provenienza: coltivazione e raccolta di prodotti agricoli di provenienza domestica; attività silvicolturali e forestali di provenienza domestica; manutenzione del verde ornamentale.	200	Messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13), per un volume massimo istantaneo pari a 200 m ³ , secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria.
	<u>Caratteristiche:</u> rifiuto costituito unicamente dalla frazione ligno-cellulosica, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade.		Eventuale <i>cernita</i> finalizzata all'ottenimento di rifiuti suddivisi in frazioni merceologiche omogenee (operazione R12) da avviare ad altri impianti di trattamento autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
16.01.22	Provenienza: centri di raccolta autorizzati per le operazioni di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 209/2003.	300	Messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13), per un volume massimo istantaneo pari a 65 m³, secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria.
	Caratteristiche: motori e parti bonificate di autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili private di batterie, di fluidi, di altri componenti e materiali pericolosi, nonché di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.		Eventuale <i>cernita</i> finalizzata all'ottenimento di rifiuti suddivisi in frazioni merceologiche omogenee (operazione R12) da avviare ad altri impianti di trattamento autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
15.01.01 15.01.05 15.01.06 19.12.01	Provenienza: attività produttive, raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio.	300	Messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13), per un volume massimo istantaneo pari a 100 m³, secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria.
20.01.01	Caratteristiche: rifiuti costituiti da cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.		Eventuale raggruppamento (operazione R12) dei rifiuti secondo le disposizioni riportate in premessa nel presente provvedimento, finalizzato ad avviarli ad altri centri di trattamento autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
			Eventuale <i>cernita</i> finalizzata all'ottenimento di rifiuti suddivisi in frazioni merceologiche omogenee (operazione R12) da avviare ad altri impianti di trattamento autorizzati/iscritt secondo le procedure previste dal D.Lgs 152/2006.
10.11.12	Provenienza: raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte		Messa in riserva con eventuale selezione accorpamento (operazione R13), per un

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
15.01.07 16.01.20 17.02.02 19.12.05 20.01.02	differenziate; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi; autodemolizioni autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Caratteristiche: vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggiocatodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della normativa vigente; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.		volume massimo istantaneo pari a 10 m³, secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria. Eventuale raggruppamento (operazione R12) dei rifiuti secondo le disposizioni riportate in premessa nel presente provvedimento, finalizzato ad avviarli ad altri centri di trattamento autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006. Eventuale cernita finalizzata all'ottenimento di rifiuti suddivisi in frazioni merceologiche omogenee (operazione R12) da avviare ad altri impianti di trattamento autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
02.01.04 15.01.02 19.12.04 20.01.39	selezione da RSU o RAU; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione		Messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13), per un volume massimo istantaneo pari a 10 m³, secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria. Eventuale raggruppamento (operazione R12) dei rifiuti secondo le disposizioni riportate in premessa nel presente provvedimento, finalizzato ad avviarli ad altri centri di trattamento autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006. Eventuale cernita finalizzata all'ottenimento di rifiuti suddivisi in frazioni merceologiche omogenee (operazione R12) da avviare ad altri impianti di trattamento autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
07.02.13 12.01.05 16.01.19	Provenienza: attività di demolizione veicoli autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 209/2003, attività di riparazione e sostituzione su veicoli in servizio; industria automobilistica. Caratteristiche: manufatti interi o parti di essi in plastica. Eventuale presenza di cariche inerti,gomma, pigmenti, additivi.	50	Messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13), per un volume massimo istantaneo pari a 100 m³, secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria. Eventuale raggruppamento (operazione R12) dei rifiuti secondo le disposizioni riportate in premessa nel presente provvedimento, finalizzato ad avviarli ad altri centri di trattamento autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006. Eventuale cernita finalizzata all'ottenimento di rifiuti suddivisi in frazioni merceologiche

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Quantità massima recuperata [t/anno]	Operazioni di recupero esercitate
			omogenee (operazione R12) da avviare ad altri impianti di trattamento autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
03.01.01 03.01.05 03.01.99 15.01.03 17.02.01 19.12.07 20.01.38 20.03.01	Provenienza: industria edile e raccolta differenziata, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizioni. Caratteristiche: legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenza di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura.	2.000	Messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13), per un volume massimo istantaneo pari a 100 m³, secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria. Eventuale raggruppamento (operazione R12) dei rifiuti secondo le disposizioni riportate in premessa nel presente provvedimento, finalizzato ad avviarli ad altri centri di trattamento autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006. Eventuale cernita finalizzata all'ottenimento di rifiuti suddivisi in frazioni merceologiche omogenee (operazione R12) da avviare ad altri impianti di trattamento autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
16.02.14 16.02.16 20.01.36	industriali, commerciali e di servizi.		Messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13), per un volume massimo istantaneo pari a 300 m³, secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria. Eventuale raggruppamento (operazione R12) dei rifiuti secondo le disposizioni riportate in premessa nel presente provvedimento, finalizzato ad avviarli ad altri centri di trattamento autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
16.01.03	Provenienza: industria della ricostruzione pneumatici, attività di sostituzione e riparazione pneumatici e attività di servizio, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 209/2003, autoriparazione e industria automobilistica. Caratteristiche: pneumatici usurati e camere d'aria con eventuale presenza di inquinanti superficiali (IPA < 10 ppm); scarti di gomma di varie dimensioni e forme.	150	Messa in riserva con eventuale selezione e accorpamento (operazione R13), per un volume massimo istantaneo pari a 100 m³, secondo la dislocazione logistica riportata in planimetria, finalizzata ad avviare i rifiuti ad altri centri di trattamento autorizzati/iscritti in riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.

La conduzione dell'impianto e la gestione delle attività di recupero devono avvenire come segue:

- a) nel rispetto e in conformità alle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- b) nel rispetto del Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011 e del Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- c) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- d) l'organizzazione impiantistica, le attrezzature utilizzate, nonché la dislocazione delle aree dedicate al deposito dei rifiuti non pericolosi, delle zone dedicate al pretrattamento dei rifiuti e delle superfici utilizzate per le operazioni di recupero devono essere gestite in conformità alla planimetria impiantistica denominata "Planimetria generale stoccaggi e lavorazioni" allegata alla domanda di AUT di data 26 ottobre 2018 (ns. prot. n. 641135) ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- e) i rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei così come previsto nella tabella sopra riportata;
- f) le attività di recupero di materia individuate nel presente provvedimento devono garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalle materie prime vergini;
- g) i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, ai fini della loro qualificazione come materia prima, devono presentare tutti i requisiti riportati nella tabella sopra riportata;
- h) per poter generare prodotti da rifiuti metallici l'impianto deve essere adeguato alle prescrizioni previste dal Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- i) per poter generare prodotti dai rifiuti costituiti da rottami di rame e leghe di rame l'impianto deve essere adeguato alle prescrizioni previste dal Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- j) le materie prime prodotte a seguito delle operazioni di recupero R4 dei rifiuti riconducibili alle tipologie riportate ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 devono essere conformi esclusivamente alle specifiche del Regolamento (UE) n. 333/2011 e, ove previsto, anche alle anche alle specifiche del Regolamento (UE) n. 715/2013; per i rifiuti contraddistinti dai codici CER per i quali non sono applicabili le specifiche dei regolamenti appena citati (ad es. 17.04.04 zinco), i prodotti devono rispettare quanto prescritto al punto 3.2.3, lettera c), all'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998;
- k) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- l) la classificazione dei rifiuti deve essere **effettuata dal produttore** assegnando ad essi il competente codice CER, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- m) ai fini dell'eventuale caratterizzazione chimico-fisica, i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto devono essere campionati ed analizzati da parte del **produttore** secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998;

- n) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero o di smaltimento cui sono destinati;
- o) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare inoltre, per i rifiuti in ingresso la conformità a quanto indicato alle voci "provenienza" e "caratteristiche" riportata nella seconda colonna delle tabelle stesse;
- p) qualora una partita di rifiuti in ingresso non risulti conforme alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, la stessa deve essere avviata in idonei impianti autorizzati, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- q) l'area di ingresso al centro di recupero, pavimentata in calcestruzzo e dotata di una pesa, deve avere pendenza tale da convogliare i liquidi ivi insistenti in una canalina dalla quale gli stessi sono confluiti attraverso una tubazione ad un disoleatore prima di essere convogliati in pubblica fognatura di tipo bianco;
- r) i rifiuti devono essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva (operazione di recupero R13) secondo la dislocazione logistica di seguito descritta:
 - nell'area denominata in planimetria "A" posta all'interno del capannone nord sono stoccati in cumulo di volumetria massima pari a 600 m³ su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti non pericolosi contraddistinti dal codice CER 17.04.11 (cavi metallici);
 - nell'area denominata in planimetria "B" posta tra il capannone nord ed il capannone sud sono stoccati in cumuli di volumetria massima complessiva pari a 550 m³ su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 02.02.10, 11.05.01, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.99, 15.01.04, 16.01.18, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.06, 17.04.07, 19.10.02, 19.12.03 e 20.01.40 (metalli non ferrosi);
 - nell'area denominata in planimetria "C" posta all'interno del capannone sud sono stoccati in cumuli di volumetria massima complessiva pari a 800 m³ su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 10.02.10, 12.01.01 e 12.01.02 (metalli ferrosi);
 - nell'area denominata in planimetria "D" posta all'interno del capannone sud sono stoccati in cumuli di volumetria massima complessiva pari a 1.050 m³ su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 02.02.10, 12.01.99, 15.01.04, 16.01.17, 17.04.05, 19.01.18, 19.01.02, 19.12.02 e 20.01.40 (metalli);
 - nell'area denominata in planimetria "E" posta tra il capannone nord ed il capannone sud sono stoccati in cumuli di volumetria massima complessiva pari a 100 m³ su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 15.01.01, 15.01.05, 15.01.06, 19.12.01, 20.01.01, 15.01.07, 16.01.20, 17.02.02, 19.12.05, 20.01.02, 02.01.04, 15.01.02, 19.12.04, 20.01.39, 07.02.13, 12.01.05, 16.01.19 e 16.01.03;
 - nell'area denominata in planimetria "F" posta all'interno del capannone sud sono stoccati in cumuli di volumetria massima complessiva pari a 300 m³ su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 16.02.14. 16.02.16 e 20.01.36;
 - nell'area denominata in planimetria "G" posta tra il capannone nord ed il capannone sud sono stoccati in cumuli di volumetria massima complessiva pari a 100 m³ su

- pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 03.01.01, 03.01.05, 03.01.99, 15.01.03, 17.02.01, 19.12.07, 20.01.38 e 20.03.01;
- nella zona posta tra il capannone nord ed il capannone sud, con pavimentazione realizzata in calcestruzzo, sono stoccati:
 - i rifiuti non pericolosi contraddistinti dal codice CER 20.02.01 (rifiuti biodegradabili) in container coperti o in cumuli, per una volumetria massima complessiva pari a 200 m³;
 - i rifiuti non pericolosi contraddistinti dai codici CER 15.01.06 (imballaggi misti) e
 17.09.04 (rifiuti misti da c&d) in cumuli di volumetria massima complessiva pari a
 750 m³;
- nella zona adiacente all'area denominata in planimetria "D" posta all'interno del capannone sud sono stoccati in cumuli su pavimentazione realizzata in calcestruzzo i rifiuti contraddistinti dai codici CER 16.01.06 (veicoli fuori uso) in due aree distinte per volumetria massima complessiva pari a 300 m³ e i rifiuti non pericolosi contraddistinti dal codice CER 16.01.22 (componenti non specificati altrimenti) per volumetria massima complessiva pari a 65 m³;
- nell'area adiacente l'ingesso al centro di recupero, con pavimentazione realizzata in calcestruzzo, sono stoccati in cumuli o in container i rifiuti contraddistinti dai codici CER 15.01.06, 17.09.04, 20.02.01 e 16.01.06, nonché gli stessi rifiuti che possono essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva nella aree denominate in planimetria "A", "B", "C", "D", "E", "F", e "G";
- s) le operazioni di *pretrattamento* dei rifiuti non pericolosi possono essere effettuate nella aree denominate in planimetria "A", "B", "C", "D", "E", "F", e "G";
- t) le lavorazione meccaniche sui rifiuti non pericolosi autorizzate con il presente provvedimento devono essere effettuate nell'area posta all'interno del capannone sud denominata in planimetria "pressa cesoia";
- tutte le aree del centro di recupero in oggetto poste al di fuori del capannone nord e del capannone sud, pavimentate in calcestruzzo, devono avere pendenza tale da convogliare i liquidi ivi insistenti nella canalina posta all'ingresso del centro stesso dalla quale gli stessi sono confluiti attraverso una tubazione ad un disoleatore prima di essere convogliati in pubblica fognatura di tipo bianco;
- v) tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di stoccaggio al di fuori dei capannoni devono risultare coperti anche a mezzo di teli mobili ovvero in container chiusi, fatte salve le operazioni di carico e scarico e fatto salvo il tempo strettamente necessario alle operazioni di *pretrattamento* autorizzate con il presente provvedimento che, in ogni caso, devono essere effettuate solamente in assenza di eventi meteorici;
- w) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- x) le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso;
- y) il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e le zone adibite allo stoccaggio e lavorazione dei rifiuti devono essere pavimentate tramite soletta in calcestruzzo:
- z) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14

delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e si deve raccogliere ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;

- aa) le operazioni di recupero R13, R12 e R4 devono essere condotte nel rispetto delle seguenti precauzioni:
 - protette dagli agenti meteorici ed eolici da adeguati sistemi di difesa;
 - presidiate da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;
- ab) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori (ad esempio per i rifiuti contenenti PCB, rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ecc...), la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- ac) il deposito dei rifiuti da sottoporre alle operazioni di *pretrattamento* deve avvenire per il periodo di tempo strettamente necessario alla separazione dei rifiuti in frazioni omogenee; al termine di dette operazioni deve essere fatta la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;
- ad) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli contenitori o imballaggi, indicante il codice CER del rifiuto e l'operazione di recupero effettuata (R13 come dalla documentazione di trasporto in entrata); detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;
- ae) il deposito dei rifiuti in cumuli deve essere effettuato per tipologie omogenee, separate da barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che le stesse non si mescolino;
- af) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
- ag) sono vietate le operazioni di miscelazione o diluizioni dei rifiuti gestiti nell'impianto;
- ah) nel caso in cui lo stesso deposito venga utilizzato per lo stoccaggio di più tipologie di rifiuti, deve essere evitata la simultanea presenza di tipologie non omogenee, ovvero devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che le stesse vengano a mischiarsi;
- ai) la zona di stoccaggio dei rifiuti deve essere separata da quella destinata al deposito dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero nell'impianto;
- aj) i contenitori (container, fusti, serbatoi, ecc...) destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- ak) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;
- al) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- am) le operazioni di *pretrattamento* devono essere effettuate e gestite nel rispetto delle disposizioni riportate in premessa alla presente determinazione e devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

- an) il carico costituito da rifiuti appartenenti ad una stessa tipologia, ma individuati da diversi codici CER, deve essere accompagnato da tanti FIR/schede SISTRI quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola; l'impianto di destinazione al quale viene conferito il carico deve essere autorizzato a ricevere tutti i codici CER dei rifiuti che compongono il carico stesso;
- ao) gli eventuali rifiuti prodotti dalla operazioni di *selezione, cernita meccanica, frantumazione, frammentazione, triturazione* e *cesoiatura* (ad esempio i rifiuti che erroneamente sono stati inseriti dai produttori e che pertanto costituiscono delle impurezze da eliminare), nonché gli eventuali rifiuti che decadono dalle operazioni di recupero R4 autorizzate con il presente provvedimento, devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- ap) i rifiuti generati dalla *cernita manuale* e dal *disassemblaggio manuale* (compreso lo *smontaggio*), nonché dall'*adeguamento volumetrico*, dalla *pressatura*, dalla *compattazione* e dalla *riduzione volumetrica*, devono essere, di norma, codificate con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (per esempio dal 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx, e così anche per i CER 16.xx.xx, 17.xx.xx e 20.xx.xx); soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19.12.xx;
- aq) i rifiuti di cui alle due lettere precedenti e quelli prodotti dalla gestione dell'impianto (uffici, pulizia e gestione delle aree di deposito ed eliminazione degli imballaggi non utilizzati, disoleatore, ...) devono essere:
 - gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il deposito temporaneo deve essere gestito nei limiti di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
 - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
 - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- ar) al termine delle operazioni di *pretrattamento* (operazioni di recupero R12) deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra:
- as) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- at) la recinzione dell'impianto, la pavimentazione dei depositi e dell'area di selezione e cernita, nonché il sistema di captazione e raccolta delle acque, devono essere mantenuti in continua efficienza;
- au) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- av) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali;
- aw) la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione

trasporto ed il d	eposito tempoi	mento; è fatto sal raneo dei rifiuti.		
			b t	

ALLEGATO 2

Raccomandazioni

Rifiuti

La conduzione dell'impianto e la gestione delle attività di recupero devono avvenire:

- 1) nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1861 di data 2 agosto 2002, riguardante la localizzazione dell'impianto nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti:
- 2) nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 4722 del 22 aprile 1994, con la quale è stata espressa valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto.

Si raccomanda l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni normative relative:

- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) all'adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti "SISTRI" (D.M. 30 marzo 2016, n. 78);
- 5) alla comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario.

Emissioni in atmosfera

La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero del nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'autorizzazione edilizia.

